

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ
PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I - Introduzione generale

1. Premessa

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Nello stesso è inclusa una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Osservando “*alla lettera*” il comma 612, che coinvolge la figura del sindaco nel processo decisionale, e leggendolo in combinato disposto con la lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL, il sindaco sottopone il presente Piano al consiglio comunale nella prima seduta utile.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio qualora dovessero prevedersi cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di

liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

Il Comune di ~~P~~omarico partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società Acquedotto Lucano S.p.A.;
2. Gal Bradanica.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano .

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano. Lo stesso prevede il mantenimento delle partecipazioni ritenendole indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali così come si evince dal prosieguo.

III – Piano operativo di razionalizzazione: Relazione Tecnica

1. Società Acquedotto Lucano S.p.A

La Società *Acquedotto Lucano* S.p.A. è interamente a capitale pubblico. Il capitale azionario appartiene ai 119 Comuni Soci, nella misura di un euro per ciascun abitante, e alla Regione Basilicata, che detiene il 49 per cento del capitale azionario.

La Società Acquedotto Lucano è stata costituita nell'anno 2002 e gestisce in Basilicata il servizio idrico integrato. Si occupa della distribuzione dell'acqua nelle abitazioni, del suo trasporto attraverso acquedotti e reti idriche, della sua depurazione negli impianti di trattamento e di prelievi alle sorgenti. L'area gestita comprende 130 comuni, 591.338 abitanti e 266.720 utenti.

La quota di partecipazione societaria ad Acquedotto Lucano S.p.a. da parte dell'Ente è stata approvata con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29 aprile 2004.

Gli organi societari sono costituiti dal Presidente, dall'Assemblea dei soci, dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale, dal Direttore Generale e dalle Rappresentanze sindacali Unitarie.